

virsi erano essenzialmente tre: limitazione degli orari di apertura degli spacci di alcoolici in genere; limitazione delle ore in cui gli spacci a ciò specialmente autorizzati potessero vendere anche liquori; e infine, ed era il più importante, limitazione del numero degli spacci in rapporto alla popolazione. Per i primi due punti, limitazione degli orari generali e speciali, era dato alle Commissioni un certo potere discrezionale, con l'obbligo di tener conto della diffusione locale, maggiore o minore, dell'alcoolismo. Pel terzo punto, limitazione del numero degli spacci, la legge stessa stabiliva la proporzione, s'intende per le nuove licenze: non più di uno spaccio d'alcoolici ogni 500 abitanti. Ed era già troppo.

Ora, quanto al potere di limitare gli orari,...

MOLINA, *relatore*. C'è anche adesso.

TURATI. Nossignore. La cosa fu anzi completamente invertita. Le Commissioni provinciali avrebbero bensì un potere quanto agli orari, ma unicamente nel senso di prolungarli. Il nuovo testo stabilisce l'orario normale di apertura fino alla mezzanotte. Le Commissioni possono prolungarlo, ma diminuirlo no. La libertà di ubbriacarsi, fino alla mezzanotte, è sacra ed inviolabile. (*ilarità*). E il più singolare è che questa innovazione verrà introdotta da una legge che s'intitolerà: « Provvedimenti per combattere l'alcoolismo »!

La chiamo innovazione, perchè è tale. E dichiaro che preferisco di gran lunga il vecchio sistema, che rimetteva questa materia al più o meno prudente arbitrio della pubblica sicurezza; almeno c'era il prefetto, il questore, il sindaco, ai quali si poteva ricorrere per protestare, c'era il Ministero dell'interno che rispondeva...

PALA. Non rispondeva niente!

TURATI. Se presentiamo una interrogazione, l'onorevole Falcioni fa sempre, se non altro, le viste di rispondere qualche cosa. Ma almeno non era sancito dalla legge il diritto di tutti gli spacci ad ubbriacare gli italiani fino alla mezzanotte, che, nelle campagne specialmente, è un'ora inverosimile, più prossima al mattino che non alla sera, e ciò anche a dispetto delle autorità e delle Commissioni provinciali!

E la proporzione, per le nuove licenze, di non più di uno spaccio per 500 abitanti? Anch'essa è abolita dalla nostra Commissione. È abolita (leggete l'articolo 7° del

nuovo testo), prima di tutto perchè non è mantenuta per gli spacci di liquori; ho già notato come l'alcoolismo in Italia è dato nella quasi totalità non dai liquori ma dal vino; e taccio della impossibilità pratica di controllare sul serio lo smercio dei liquori quando la taverna è in funzione. In secondo luogo, anche per i liquori, quella limitazione è abolita per i piccoli centri, dove, non superando gli abitanti i 500, se la si applicasse, non sarebbe possibile più di uno spaccio. La Commissione teme che il difetto di libera concorrenza sia pregiudicevole... ai consumatori. Quindi gli *assommoirs* vadano sempre, come i frati, almeno a due a due!

Tutto questo, e potrei dire dell'altro, mi pare che imponga la sospensiva per una ragione di serietà. Ma, se non volete rinviare, torniamo per lo meno al testo del Senato, e facciamo la discussione su di esso. Se invece la iniziassimo sul testo della Commissione, e cioè su un testo che, facendo le viste di voler combattere l'alcoolismo, in realtà lo favorisce o almeno si preoccupa soprattutto di rispettarlo, avremmo l'aria di ingannare al tempo stesso noi e il paese. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Contro la sospensiva ha chiesto di parlare l'onorevole Luigi Luzzatti. Ne ha facoltà.

LUZZATTI. Vorrei pregare lo spirito indocile dell'onorevole Turati di seguirmi in alcune brevi considerazioni. Egli sa che io non posso essere contrario a una legge che disciplini questa materia; egli sa che nessuno si duole più di me di alcune attenuazioni.

Ma perchè rinunciare alla speranza della efficacia di una chiara discussione intorno ad alcune modificazioni, che credo inopportune, presentate dalla Commissione? Perchè rinunciare a questa speranza, quando abbiamo già la prova recentissima che un articolo aggiuntivo, proposto per la legge sulla protezione degli animali, fu di comune accordo tolto?

Il presidente del Consiglio, per eccitare la Camera a escludere quell'articolo aggiuntivo, faceva una osservazione notevole, che vale anche per questo disegno di legge. Egli diceva: se si rimanda all'altro ramo del Parlamento questa legge emendata, le vicende parlamentari possono anche seppellirla.

La stessa osservazione faccio per la legge sull'alcoolismo che ci sta dinanzi; a me non piace interamente come il Senato l'ha modificata e dispiace anche più come